CONFLITTO DI INTERESSI

SI1244B - LAURA CASTELLI -VICE MINISTRO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE - PARERE POST CARICA

Roma, 23 novembre 2022

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 3 novembre 2022

Gentile Dottoressa,

in data 3 novembre 2022 è pervenuta in Autorità una nota con la quale Ella richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Vice Ministro per l'Economia e le finanze, da Lei ricoperta sino al 21 ottobre 2022, e l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione nella società Elettra Servizi S.p.A..

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 22 novembre 2022, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale "l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta".

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Sottosegretario di Stato con il Decreto 24 marzo 2021 del Ministro dell'Economia e delle finanze, l'applicazione dei criteri sopra indicati conduce a ritenere che non sussistano impedimenti all'assunzione della carica societaria sopra indicata.

Rileva infatti osservare come, tra le attribuzioni a Lei delegate, non figurassero materie direttamente riconducibili agli ambiti di attività di Elettra Servizi S.p.A., la quale risulta essere prevalentemente attiva nel settore della installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici e di trattamento dell'aria in edifici civili e industriali. In termini analoghi, non risulta che, in ragione della carica di governo, Le siano stati attribuiti poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione in tali settori, ovvero che la S.V. abbia intrattenuto rapporti giuridici o economici con la predetta società. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve pertanto escludersi la sussistenza del rapporto di connessione, richiesto ai fini della configurabilità del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215, come richiamato dallo stesso articolo 2, comma 4, tra i settori nei quali opera la società in considerazione e le materie da Lei trattate in veste di Sottosegretario di Stato, nonché di Vice Ministro per l'Economia e le finanze.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Guido Stazi